

1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Firenze, in accoglimento del reclamo proposto da ██████████ S.r.l., in riforma della sentenza di primo grado (confermativa della ordinanza emessa all'esito della fase sommaria), ha respinto la domanda di ██████████ ██████████ intesa all'accertamento della illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli dalla società sulla base di contestazione che ascriveva al dipendente la simulazione dello stato di malattia al fine di non svolgere le nuove mansioni assegnategli, mansioni a lui non gradite.

2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso ██████████ ██████████ affidate a cinque motivi: la parte intimata ha depositato controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memoria.

3. All'esito della camera di consiglio il Collegio si è riservato il deposito della ordinanza nel termine di legge.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione dell'art. 7 l. n. 300/1970 e dell'art. 2119 c.c. censurando la sentenza impugnata per erronea identificazione dei comportamenti oggetto di addebito di cui alla lettera di contestazione, identificazione che assume frutto di violazione sia del principio di immutabilità della contestazione sia dell'impossibilità di contestare nuovamente un fatto già oggetto di precedente procedimento disciplinare.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Invero, la denuncia di violazione di violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per come formulata dall'odierno ricorrente muove da una ricognizione della concreta



fattispecie non coincidente con l'accertamento alla base della decisione. La Corte di merito ha infatti ritenuto che con la lettera di contestazione era stato imputata al dipendente la simulazione dello stato di malattia al fine di non svolgere le nuove mansioni assegnategli ed a lui non gradite; sulla base di tale addebito ha modulato il proprio accertamento. Parte ricorrente pertanto non poteva limitarsi a dedurre l'errata identificazione delle condotte oggetto di addebito da parte della sentenza impugnata, ma doveva contestare il risultato interpretativo al quale era pervenuto il giudice di merito in relazione al contenuto della lettera di addebito deducendo o la violazione dei criteri legali di ermeneutica, applicabili anche agli atti unilaterali, oppure il vizio di motivazione, come viceversa non avvenuto. Ai fini della censura di violazione dei canoni ermeneutici, non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato mentre la denuncia del vizio di motivazione dev'essere invece effettuata mediante la precisa indicazione delle lacune argomentative, ovvero delle illogicità consistenti nell'attribuzione agli elementi di giudizio di un significato estraneo al senso comune, oppure con l'indicazione dei punti inficiati da mancanza di coerenza logica, e cioè connotati da un'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti, sempre che questi vizi emergano appunto dal ragionamento logico svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza. In ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicché, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (



Cass. 03/09/2010 n. 19044; Cass. 12/07/2007 n. 15604, in motivazione; Cass. 22/02/2007 n. 4178) dovendosi escludere che la semplice contrapposizione dell' interpretazione proposta dal ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata rilevi ai fini dell'annullamento di quest'ultima (Cass. n. 14318/29013, Cass. n. 23635/2010).

2.1. Una volta individuato da parte del giudice di merito il nucleo delle condotte oggetto di addebito, la relativa prova non richiedeva, come viceversa opinava parte ricorrente, anche la dimostrazione delle circostanze riportate nella relazione dell' Agenzia investigativa, che rilevavano non ex se ma in quanto sintomatiche dell' assenza di uno stato di malattia e della relativa simulazione.

2.2. Parimenti inammissibile è la censura incentrata sulla violazione del divieto di contestazione di un addebito disciplinare già oggetto di precedente contestazione, questione implicante accertamento di fatto, la quale non è stata specificamente trattata dalla Corte di merito. A fronte di ciò, onde impedire una valutazione di novità della questione, costituiva infatti onere del ricorrente quello di allegare l' avvenuta deduzione di esso innanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, quello di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito, (Cass. n. 20694/2018, Cass. n. 15430/2018, Cass. n. 23675/2013), come viceversa non è avvenuto.

3. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente deduce ex art. 360 n. 3 c.p.c. violazione dell' art. 2697 c.c. e dell' art. 5 l. n. 604 del 1966 censurando la sentenza impugnata per violazione del



criterio di distribuzione dell'onere della prova avendo fatto carico al
[REDACTED] della dimostrazione della effettività dello stato di malattia.

4. Con il terzo motivo di ricorso deduce ai sensi dell'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. censurando la sentenza impugnata in ordine all'idoneità del ragionamento presuntivo a fondare l'accertamento alla base del *decisum*.

5. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, esaminati congiuntamente per connessione, sono fondati.

5.1. Si premette che in materia di licenziamento, l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 detta la regola generale in base alla quale: "L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro". L'onere della prova deve quindi concernere la sussistenza di un evento che giustifica la cessazione del rapporto di lavoro in relazione alla singola fattispecie, vale a dire, quanto ai licenziamenti disciplinari, la sussistenza "di una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario, con riferimento agli aspetti concreti di esso, afferenti alla natura ed alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente nella organizzazione dell'impresa, nonché alla portata soggettiva del fatto stesso, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi all'intensità del fatto volitivo" (Cass. n. 3395/1991, Cass. n. 9590/2001, Cass. n. 13188/2003). Tale onere probatorio gravante, per espressa previsione di legge sul datore di lavoro, è tradizionalmente inteso con rigore; il datore di lavoro ha infatti l'onere di provare l'inadempimento del lavoratore senza potersi limitare a fornire "indizi" delle asserite violazioni, imponendo al



lavoratore di fornire la prova contraria, poiché ciò darebbe luogo ad un'ingiustificata inversione dell'onere probatorio (Cass. n. 13380/2015).

5.2. Fermo quanto sopra osservato, l'assolvimento dell'onere facente carico alla parte datoriale non richiede necessariamente la diretta dimostrazione del fatto oggetto di contestazione potendo la prova richiesta avere ad oggetto anche solo elementi idonei a consentire in via presuntiva l'accertamento della sussistenza della causa legittima di licenziamento.

5.3. Per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione. Spetta pertanto al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario



possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (Cass. n. 5279/2020, Cass. n. 21961/2010, Cass. n. . 15737/2003).

5.4. In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass. n. 9054/2020). In particolare la



violazione dell'art. 2729 c.c. è censurabile in cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, quando il giudice di merito fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota (Cass. n. 25889/2025).

5.5. La critica dell'odierno ricorrente circa la inidoneità del ragionamento presuntivo seguito dalla Corte di merito a fondare l'accertamento del fatto oggetto di addebito è conforme alle indicazioni che precedono; invero l'inferenza logica circa la insussistenza dello stato di malattia e quindi della relativa simulazione è stata tratta dalla Corte di merito sulla base della valorizzazione di circostanze la cui valenza probatoria risulta smentita dalla sussistenza di elementi di segno opposto aventi obiettiva rilevanza.

5.6. Si premette che il giudice del reclamo mostra di riconoscere, in ragione della tipologia di natura psichica della malattia, la compatibilità della stessa con le attività di svago poste in essere dal lavoratore nel periodo di assenza per malattia e fonda il ragionamento decisorio in ordine al carattere simulato della stessa sulla base di considerazioni attinenti alla provenienza della certificazione sanitaria da medico generico, all'asserita superficialità di tale diagnosi, al fatto che il lavoratore non aveva mai inteso sottoporsi a visita psichiatrica, come richiesto dal medico generico, al mancato acquisto dei farmaci prescritti, oltre che alla forte contrarietà dallo stesso espressa allo svolgimento delle nuove mansioni di assegnazione.

5.7. Ritiene il Collegio che il rilascio di un certificato medico, attestante una sindrome ansioso- depressiva, peraltro con somministrazione di farmaci specifici (v. sentenza, pag. 7 in fine),



e conseguente assunzione della relativa responsabilità da parte del sanitario, si configura quale elemento di particolare valenza probatoria al fine dell'accertamento della effettività dello stato di malattia, superabile solo mediante approfondimenti di tipo medico-legale, che non risultano essere stati effettuati nel corso del giudizio di merito; in questa prospettiva del tutto incongrua si rivela la valutazione espressa dal giudice del reclamo in ordine alla superficialità di diagnosi ed alla relativa assenza di riscontri (in quanto fondata su un accertamento solo "visivo" del paziente) traducendosi tale valutazione in una apodittica e ingiustificata pretermissione delle competenze diagnostiche proprie del medico, generico o specifico che sia.

5.8. In altri termini, la esistenza di un certificato medico attestante la malattia che si asserisce, viceversa, essere simulata, si configura quale fattore di per sé solo idoneo a incrinare il ragionamento presuntivo del giudice di merito sotto il profilo del difetto di gravità e di concordanza del complesso dei diversi elementi sulla base dei quali è stata tratta l'inferenza probabilistica della natura simulata della malattia.

5.9. In base alle considerazioni che precedono si impone la cassazione con rinvio della decisione.

6. Resta assorbito il quarto motivo di ricorso che deduce ex art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., omesso esame di fatto controverso e decisivo rappresentato dall'essere il licenziamento scaturito dal comportamento assunto dal dipendente durante la malattia.

7. Resta altresì assorbito il quinto motivo di ricorso che deduce violazione e falsa applicazione del DM n. 55/2014 e del DM n. 147/2022 con riferimento al regolamento delle spese di lite .



8. Alla Corte di rinvio è demandato il regolamento delle spese di lite del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbiti il quarto ed il quinto motivo e rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione alla quale demanda il regolamento delle spese di lite del giudizio di legittimità.

Dispone che ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/03, in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi di [REDACTED] [REDACTED]

Roma, 14 gennaio 2026

La Presidente

Margherita Maria Leone

